REGOLAMENTO (CEE) N. 1915/88 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1988

recante misure conservative nel settore dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 5 e 155,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1109/88 (2),

considerando che la campagna lattiera 1987/1988, prorogata con regolamento (CEE) n. 1412/88 del Consiglio (3), termina il 30 giugno 1988; che la Commissione ha presentato al Consiglio le opportune proposte per la fissazione dei prezzi e altri elementi relativi alla campagna 1988/1989; che, nonostante l'impegno profuso dalla Commissione, a tutt'oggi il Consiglio non ha ancora adottato i prezzi per la campagna 1988/1989 né proprogato l'applicazione del prelievo di corresponsabilità, anche se in seno al Consiglio stesso su tali aspetti è stato raggiunto un consenso largamente maggioritario; che, nell'adempimento dei compiti assegnatile dal trattato, la Commissione è indotta ad adottare le misure conservative indispensabili a garantire il funzionamento ininterrotto della politica agraria comune nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che si tratta di provvedimenti di carattere conservativo i quali non pregiudicano le decisone che il Consiglio adotterà in materia di prezzi per la stessa campagna lattiera 1988/1989;

considerando che, nell'ambito di questi provvedimenti conservativi, è opportuno garantire la continuità del regime degli interventi previsto dagli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 804/68; che a tal fine è d'uopo disporre che gli organismi d'intervento interessati procedano agli acquisti di burro, di latte scremato in polvere e dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano ai prezzi proposti dalla Commissione per la campagna 1988/1989;

considerando che, per garantire la continuità del regime d'importazione, è opportuno stabilire, nell'ambito delle misure conservative, i prezzi sui quali basare il calcolo dei prelievi per i prodotti pilota definiti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 (5); che, a tal fine, occorre stabilire importi uguali ai prezzi proposti dalla Commissione al Consiglio per la campagna 1988/1989;

considerando che il prelievo di corresponsabilità a carico dei produttori lattieri, istituito con regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1894/87 (7), costituisce un meccanismo di fondamentale importanza per la regolarizzazione del mercato in causa; che, sempre nell'ambito delle misure conservative, è opportuno prevedere che il prelievo venga applicato al livello proposto dalla Commissione al Consiglio per la campagna lattiera 1988/1989; che, ai fini di tale applicazione, nonché al fine di stabilire l'importo del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68, è d'uopo adottare, come prezzo indicativo, l'importo sul quale è basato il calcolo dei due prelievi in questione;

considerando che i vari importi sopra considerati corrispondono ai livelli in vigore durante la campagna precedente;

considerando che, per quanto concerne il traffico di perfezionamento attivo, permangono i motivi che hanno determinato la deroga di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo capoverso del regolamento (CEE) n. 866/84 del Consiglio (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 886/88 (9); che è pertanto opportuno prorogare detta deroga, a titolo conservativo, fino al 31 marzo 1989;

considerando che l'applicazione dell'articolo 68 dell'atto di adesione ha dato luogo in Spagna a un livello di prezzi diverso dal livello dei prezzi comuni; che l'articolo 70, paragrafo 1, dell'atto di adesione prescrive che ogni anno, all'inizio della campagna di commercializzazione, i prezzi spagnoli vengano ravvicinati ai prezzi comuni; che, applicando i criteri stabiliti per tale ravvicinamento, i prezzi spagnoli risultano fissati ai livelli in appresso indicati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° luglio 1988 si applicano i seguenti prezzi d'intervento:

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27.
(3) GU n. L 130 del 26. 5. 1988, pag. 1.
(4) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.
(5) GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.
(6) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.
(7) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 32.
(8) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 27.
(9) GU n. L 88 dell'1. 4. 1988, pag. 5.

(ECU/100 kg)

	Comunità dei Dieci	Spagna
a) burro	313,20	339,13
b) latte scremato in polvere	174,04	226,04
c) formaggio Grana Padano :		
— d'età da 30 a 60 giorni	388,93	
— d'età non inferiore a 6 mesi	480,33	
d) formaggio Parmigiano Reggiano : d'età non inferiore a 6 mesi	529,19	

Articolo 2

A decorrere dal 1° luglio 1988, per quanto riguarda i prezzi d'entrata di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 804/68, si applicano, per i prodotti definiti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 gli importi sotto indicati :

Prodotti pilota del gruppo di prodotti	in ECU/100 kg
1	57,08
2	195,57
3	277,27
4	102,27
5	136,02
6	351,01
7	396,13
8	327,44
9	608,17
10	355,41
11	326,74
12	94,56

Articolo 3

A decorrere dal 1° luglio 1988, tutti i produttori sono tenuti a versare, alle condizioni precisate dal regolamento (CEE) n. 1079/77, il prelievo di corresponsabilità istituito dal medesimo regolamento e la cui entità rimane fissate al 2 % del prezzo indicativo del latte applicabile durante la campagna lattiero 1987/1988.

Articolo 4

A decorrere dal 1° luglio 1988, l'importo da prendere in considerazione quale prezzo indicativo del latte ai fini della detemrinazione

— del prelievo di corresponsabilità di cui all'articolo 3, nonché

— del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68,

è pari a 27,84 ECU/100 kg.

Articolo 5

Il ricorso al traffico di perfezionamento attivo per il siero di latte, previsto all'articolo 1, paragrafo 1, secondo capoverso del regolamento (CEE) n. 866/84 è mantenuto fino al 31 marzo 1989.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1988.

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano senza pregiudizio delle decisioni che il Consiglio dovrà eventualmente adottare per la campagna 1988/1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente